SULLA ORIGINE, E PROGRESSI DELLA MEDICINA LEGALE DISCORSO ACCADEMICO...

Giovanni Battista Mazzoni

.... *alterius* ....

Altera poscit opem res, et coniurat amice.

Horat. Art. Poet.

L' Uomo, come Essere fisico, è soggetto del pari che gli altri corpi tutti a certe invariabili leggi, come Essere intelligente e dotato di volontà, infrange spesse volte le leggi che Dio ha stabilite, e muta ad ogni ora quelle che ha formate Egli medesimo. Per la sua limitata intelligenza cade sovente nella ignoranza e nell' errore; per la sensibilità propria della sua natura

divien ludibrio di mille passioni. Un Essere di tal fatta potrebbe ad ogni istante obliare il suo Creatore, e Dio lo ha richiamato a se colle leggi della Religione: un Essere tale potrebbe ogni momento obliar se medesimo, ed i filosofi lo hanno ammonito colle leggi della Morale: fatto per vivere in società egli potrebbe dimenticarsi degli altri, e i Legislatori lo ritengono nei suoi doveri per mezzo delle leggi politiche e civili. Così, deducendo dalla natura stessa dell' uomo la necessità delle leggi, il sapientissimo Montesquieu dava cominciamento all' immortale suo Libro. E certamente in qualunque aspetto l'uomo si consideri manifesto apparisce, che se da un lato egli necessariamente soggiace, come gli altri corpi, ad alcune leggi eterne, immutabili, abbisogna dall' altro di norma e di freno per adempier lo scopo della sua creazione, e per procacciarsi, per quanto a lui è concesso, un'esistenza felice. E nato, come esso è, a vivere in società, non è che in grembo dell' ordine sociale, e all'ombra

delle civili Istituzioni ch' ei può godere di questa felice esistenza. Laonde siccome l'ordine sociale per le sole leggi si stabilisce, e per esse sole conservasi, verissimo è il detto dei filosofi, che l'oggetto della legislazione è l'umana felicità. Dal quale assioma chi v' ha di voi, o Signori, che non sia portato a pensare quanta relazione, quanti punti, per così dire, di contatto debbano avere colla legislazione le scienze tutte, delle quali è scopo l'investigare e conoscere le qualità fisiche e morali dell' uomo? Ed infatti se non vi ha dubbio che tutto ciò, onde si reggono le società umane, ha avuto primieramente origine dall' osservazione, qualunque si fosse, dei bisogni e della natura dell' uomo, è altresì manifesto che a misura che le Scienze si diffusero tra i popoli civilizzati, illuminandosi gli uomini ogni dì più su i veri loro vantaggi, sentirono che senza il concorso delle Scienze medesime non potea compirsi e farsi perfetta la grande opera della Legislazione. Così le Leggi, che nel primo lor na-

scimento altro appoggio non ebber sovente che errori inveterati, o barbari pregiudizi, e vacillanti ed incerte deviarono spesse volte dal retto sentiero, sotto la scorta delle Scienze, franche e sicure poggiarono al sublime scopo della loro istituzione.

Siccome però immenso è il numero delle cognizioni che possono aver relazione colla vita civile o privata dell' uomo, videro i legislatori che per le limitate forze dell' umano intelletto, e i confini del vivere anco più brevi, un ministro delle leggi non avrebbe giammai potuto quelle cognizioni tutte abbracciare e comprendere. Stabilirono quindi che ciascheduno esser potesse interprete della legge in quella scienza od arte che egli possedesse; e che l' opinione di un privato sanzionata dal Giudice potesse aver forza di sentenza. E prendendo di mira i funesti effetti dell' ignoranza e della frode, fu decretato che nei casi nei quali si richiedesse l' intervento dello scienziato o dell' artista si dovesse

aver ricorso ad uomini di sperimentato sapere e d'incolpabile probità, *probatae artis, et fidei.* „

Se però tutte le scienze, che intorno alla cognizione dell'uomo si raggirano, entrano necessariamente a parte della Giurisprudenza, è ad ognuno palese che le mediche discipline, le quali appunto la macchina umana contemplano, e ne descrivono gli effetti, ed ai perturbamenti di essa studiansi riparare, sono colla medesima, più ancora di tutte le altre, strettamente congiunte. Della Medicina infatti, più che di tutte le altre discipline, ebbe sovente bisogno, e lei chiamò come ausiliaria, la Legislazione: e dal concorso di queste due scienze sorse la Medicina Legale, la quale altro non è, come appieno vi è noto, o Signori, se non l'arte di applicare le cognizioni e i precetti delle scienze mediche alle differenti questioni del Gius Canonico, Civile, e Criminale, affine di convenevolmente risolverle. Fu dessa, come tutte le altre discipline, anzi come tutte le umane cose, tanto imperfetta ed infor-

me nella sua infanzia, che per lungo tempo non ebbe pure alcun nome particolare. E avvegnachè dalle storie sacre e profane apparisca che anche in antichissimi tempi si ebbe talvolta ricorso ai Medici, ed ai loro Ministri per decidere diversi casi legali, trascorsero però ben molti secoli prima che alcuno si occupasse di estrarre un corpo di dottrine da queste differenti decisioni. Ricercando le antiche memorie di questo concorso delle scienze mediche colla legislazione, ne troveremo diverse fin nella storia degli Egiziani, dei Chinesi, e del popolo Ebreo. I Re d'Egitto, ed i Sapienti o Magi, come erano legislatori erano nel tempo stesso ancor Medici, non già perchè esercitassero l'arte di guarire sopra i malati; ma perchè gelosamente custodivano il tesoro delle cognizioni, che a quei tempi avevansi, della fisica animale, e a quello ricorrevano ogniqualvolta lo richiedeva l'esercizio del loro gravissimo officio: tanto è vero ciò che pocanzi accennava, che a dettar leggi per la società,

a formare utili Istituzioni, sopra ogni altra cosa è necessario consultare le leggi della fisica animale, e la variabile condizione dell' umana natura. E per ciò che riguarda più precisamente l' applicazione dei precetti delle scienze mediche all' amministrazione della giustizia presso quell' antichissima nazione, ove le scienze tutte e l' arti ebber cuna, recherò per solo esempio quel fatto che ci è tramandato da Plutarco, cioè che le leggi Egiziane esentavano le donne incinte da qualunque pena afflittiva. E in quanto ai Chinesi esistono presso quei popoli alcuni libri nei quali espressamente si risolvono delle questioni Medico-Legali, dettati già son tremila anni, (se ha da prestarsi fede alla loro Cronologia) da due de' loro più antichi ed illustri Imperatori.

Quante memorie poi relative alla nostra scienza non ci ha conservato la Sacra Storia del popolo Ebreo? Rilevasi da quelle venerate Scritture, che erano conosciuti, e fatti valere fra le

Tribù d'Israele alcuni dei supposti segni della verginità, quelli della forza generativa del maschio, dell'animazione del feto, e varie altre dottrine di questo genere. E quindi è che se fra gli Egiziani, e gli Ebrei esistevano fin da remotissimi tempi molte massime di legislazione saggiamente dedotte dalle cognizioni, che allora avevansi dell'arti salutari, non è da far maraviglia che per egregie leggi e ai bisogni dell'uomo massimamente conformi fiorisse poscia la Grecia, i di cui sapienti eransi raggirati fra quelle nazioni; e fatto tesoro di quanto di bello, e di vantaggioso ravvisavano fra i loro costumi e fra le loro dottrine, avean poi recato, utilissimo dono alla patria i nobili frutti del loro pellegrinaggio.

E dell'alto concetto al quale celeremente innalzaronsi le varie Istituzioni dei popoli della Grecia, fu prova luminosissima che la Romana Repubblica per lungo tempo avvolta fra guerre ognor rinascenti, e unicamente intesa ai guerrieri studj, meditando alfine pensieri di pa-

çe, e volendo anch'essa godere, come le altre nazioni civilizzate, i benefici effetti di una ben definita, e stabile giurisprudenza, dalla fulgida luce onde eran beate le argive contrade i primi raggi impetrasse per dissipar le sue tenebre, della Greca sapienza invocasse il soccorso per compilare il suo Codice Civile, e Criminale, le Leggi delle XII. Tavole, le quali hanno sopravvissuto a tutte le rivoluzioni dei popoli e dei governi, e per la maggior parte formano anche oggi giorno la sicurezza, e la felicità di una grande porzione del genere umano.

Nelle quali leggi, che sono tuttora l'oggetto della nostra venerazione, chi non ravvisa l'influenza, anzi dirò la cooperazione delle scienze fisiche? Massimamente in quelle che riguardano la mortalità relativa delle ferite, la nullità dei matrimonii, la separazione degli sposi, la validità, e l'effetto dei testamenti, gli aborti, la soppravvivenza, ed in fine la bella distinzione tra i furiosi e i dementi per riguardo alla in-

terdizione. Vero è per altro che delle disposizioni legislative strettamente congiunte colle dottrine delle scienze naturali, alcune esistevano in Roma anco prima dei Decemviri, attinte forse dagli usi, e dalle istituzioni della vicina Etruria; come dimostra quella legge di Numa Pompilio, educato già nelle scuole della Etrusca e della Pittagorica Sapienza, in forza della quale era prescritta l'Isterotomia sopra tutte le femmine morte durante la gravidanza; e l'altra parimente dettata dal successore di Romolo che stabiliva alcune pene contro i suicidi. Del rimanente non vi ha forse fra le antiche Istorie alcun'altra, nella quale più frequenti e più luminose che nella Romana, si trovino memorie di fatti, dai quali apparisca questa alleanza delle scienze fisiche colle legislative: anzi è da dirsi che sebbene la Medicina Legale non fosse riconosciuta da quella saggia e potente nazione per una scienza particolare, nè fosse distinta con alcun nome, pure esisteva di fatto; e secondo che comporta-

vano le cognizioni e i costumi d'allora, era scorta assai di sovente alle sentenze dei Magistrati, e alle opinioni del popolo.

Così nel tempo della spirante repubblica, e dell'infelice sforzo a riacquistare la libertà, quando l'uccisione di Cesare ad alcuni sembrava atroce misfatto, ad altri bellissima impresa, tra le ventitrè ferite onde era trafitto il cadavere del Dittatore, una sola fu giudicata mortale dal Medico Antistio, quella che aveva penetrato nella cavità del petto, tra la prima e la seconda costa.

Ma la prepotente superstizione, e la fede che i Gentili ciecamente prestavano ai sortilegi e agli incantesimi, opposero grandi ostacoli ai progressi della nostra scienza sulle rive del Tevere. Leggesi, per esempio, che un Tribuno della Plebe, il quale aveva osato, forse non senza ragione, di citare i Consoli avanti al popolo, quando aspettavasi nel Foro, fu trovato morto nel suo letto. Ma chi il crederebbe? Essendo stato portato nella pubblica piazza il di lui cadavere, seb-

bene si ravvisassero sopra di esso manifesti segni di violenza, con tutto ciò il popolo che pur doveva essergli grato per la difesa dei suoi diritti, riguardò invece quella morte come una punizione degli Dei, ed impose silenzio ai Colleghi dell' estinto suo Magistrato, i quali si accingevano a provocar la vendetta dell' evidente delitto. E stabilita la Monarchia gli stessi errori dominavano in Roma sotto il dominio dei primi Cesari, e grandemente impedivano l' esecuzione della giustizia, e il discoprimento della verità. Così mentre tutto l' impero, anzi tutte le genti fremevano per la morte di Germanico, della quale indicavansi autori Gneo Pisone, e la moglie Plancina, furono addotte come indizii del sospettato avvelenamento le lividure onde era sparso tutto il corpo dell' estinto, la spuma che usciva dalla bocca, e il cuore rimasto illeso in mezzo alle fiamme del rogo (giacchè tra le false opinioni onde era pieno lo studio delle cose naturali eravi questa che il contatto del veleno

rendesse il cuore indistruttibile dal fuoco); ma soprattutto si produssero e si fecero valere alcuni sortilegj e operazioni magiche attribuite particolarmente a Plancina: e le dissotterrate reliquie di corpi umani trovate sul suolo e sulle pareti, e gl' incantesimi, e le esecrazioni, e il nome di Germanico scritto sopra lastre di piombo, e i mezzo abbruciati carboni, e le ceneri sparse di sanie, e molti altri maleficii, co' quali credevasi che si consacrassero l' anime ai numi infernali. Senza che i mezzi più efficaci a rintracciare le oscure trame della iniquità, e a porre in chiaro i delitti, ancorchè si fossero tutti conosciuti a quei tempi, mal si potevano adoperare da Giudici che tremavano all' aspetto del sovrastante tiranno, il quale nel profondo segreto della lor mente spesse volte aborrivano come primo autor del delitto; ed invitati da esso, con discorsi sempre ravvolti nella incertezza e nella ambiguità, a sentenziare per la giustizia, nulla più temevano che sembrar di conoscere le cause

di quei misfatti, e di ordinar cosa o pronunziar parola la quale portasse al discoprimento del vero. E parimente finchè sederono in Campidoglio quegli scettrati assassini, quei mostri assetati di libidine e di rapina, cui la cieca fortuna si compiacque far dono dell'Impero del mondo, essendo o tolta o impedita, o per lo meno trascurata la retta amministrazione della giustizia, e violati o negletti i provvedimenti e le leggi stabilite a conservare l'ordine sociale, ed a proteggere le persone, le sostanze, e l'onore dei Cittadini, esser non poteva certamente che depressa e avvilita la Medicina Legale, che per quei fini appunto è parte importantissima, anzi necessaria, di ogni ben ordinata giurisprudenza, e scorta inevitabile dei Magistrati. Infatti è da osservare che la nostra scienza fece appunto inusitati progressi sotto i più saggi ed i più giusti dei Cesari, Vespasiano, Tito, Severo, Marco Aurelio, Adriano, e gli Antonini, benefattori insigni della umanità, i quali profittando dei nuovi lumi che

eransi acquistati nelle arti salutari, massimamente per opera dell' immortale Galeno, che era apparso appunto in quei tempi come stella polare della medicina, arricchirono la giurisprudenza di nuove regole utilissime alla società, ed alle quali poco è stato aggiunto o variato fino ad ora.

Dissipandosi frattanto in faccia alla luce della vera Religione le folte tenebre del politeismo, il quale permetteva, anzi autorizzava coll' esempio dei Numi medesimi una grande rilassatezza di costumi ne' suoi seguaci, le Leggi Romane dovettero subire diverse modificazioni in tutto ciò che era contrario allo spirito delle Leggi Evangeliche. Così Costantino e i Principi della sua famiglia, senza abrogare le antiche leggi, cominciarono ad introdurne delle nuove a quelle affatto contrarie; finchè stabilitasi universalmente la Religione di Cristo sulle rovine del Gentilesimo, Giustiniano formò, ed eseguì il vasto progetto di conciliare queste varie leggi, e riunirle tutte in un Codice. Trovansi in questo le di-

sposizioni seguite fino ai nostri giorni, intorno ai matrimonj, all'epoca del parto, alla simulazione delle malattie, e a molte altre questioni interessantissime civili, e criminali. Allora per la prima volta fu invocato nel Foro il testimonio dei Medici, e la legge stabilì l'intervento di tali arbitri in quelle cause, a risolver le quali apparissero necessarie le cognizioni delle scienze mediche: perciocchè fino allora tutto si giudicava in forza di regole positive, le quali sebben desunte dalle stesse cognizioni, venivano però erroneamente appropriate a tutti i moltiplici, e sì diversi casi, nei quali era da giudicarsi secondo i precetti delle scienze naturali. Ma queste tanto saggie, e tanto salutari disposizioni caddero ben presto nella oscurità e nell'oblìo, allorchè le immense orde dei Barbari congiurate alla distruzione della Romana potenza inondarono da ogni lato ambedue gl'Imperj; e tutto decidendo fra i soggiogati popoli colla forza del brando, appena i nomi lasciarono della Giustizia, e del Diritto.

I così detti Giudizj di Dio, mezzo atroce ma allora legittimo di decidere le querele dei privati; l'esperimento del cadavere dell'ucciso esposto alla vista del presunto omicida, per cui credevasi, che se quegli era veramente il reo, la ferita dovesse riaprirsi, e rigurgitare di sangue, sono esempj bastanti a far conoscere in quale deplorabile stato fosse allora la Giurisprudenza, e le Scienze che le porgono ajuto.

Ma di mezzo alla profonda notte della barbarie sorse benigno un astro luminoso. Carlo Magno, conquistatore ad un tempo e legislatore, raccolse dalle molte provincie a lui soggette gli sparsi avanzi delle antiche leggi, e ne formò le sue Capitolari, colle quali fece rivivere tutto quello che circa all'intervento dei medici era stato prescritto da Giustiniano: ordinando che i Giudici dovessero appoggiare le loro sentenze al parere dei Periti, e che le visite così come i rapporti fossero fatti da uomini non sospetti, e riconosciuti eccellenti nella loro professione.

Per altro la Medicina giudiciaria nella età di Carlo Magno, e per vari secoli appresso consisteva soltanto di poche e disperse dottrine, nè formò giammai una scienza distinta e ragionata, fino al principio del secolo decimo sesto dopo che Carlo V. Imperator di Alemagna ebbe pubblicato la sua famosa Costituzione. Conteneva questa disposizioni savissime, e dettate dalla più scrupolosa giustizia, intorno all' infanticidio, all' omicidio, alle ferite, all'avvelenamento, al procurato aborto, ed indicava anco i mezzi per provare l' esistenza di tali delitti. È notabile fra i molti quel precetto intorno alle ferite d' incerto giudizio alle quali sia succeduta la morte; per cui doveva esaminarsi sopra ogni altra cosa se quella morte era stata l'effetto necessario della ferita, o non forse della negligenza, o della imperizia nella cura di essa, o di qualche altra causa accidentale. Certamente è cosa maravigliosa, che in mezzo alla lotta di tante passioni, a tante guerre ostinate e sanguinose ond'è

segnalata nella Storia l'epoca di cui parliamo, i sentimenti di umanità facessero tanti progressi negli scritti dei dotti, e nelle decisioni del Foro. Appartengono a questa età due insigni Chirurghi il Pareo, ed il Pigray, nomi che primi s'incontrano nei fasti della nostra Scienza. Il secondo dei quali, che era Chirurgo di Enrico III. Re di Francia, ci ha lasciato nelle sue Opere il racconto di un rapporto medico forense, il quale servendo mirabilmente a dimostrare quello spirito filantropico onde erano, come io vi diceva, animati i Legislatori ed i Filosofi di quel secolo mi giova il ricordarvi alla memoria. La Corte del Parlamento di Parigi, egli dice, ritiratasi a Tours nel 1589. nominò i Signori Leroi, Falaiseau, Renard medici del Re, e me per vedere e visitare quattordici individui fra uomini e donne, che condannati a morte come rei di stregoneria si erano appellati a detta Corte. La visita fu fatta da noi in presenza di due Consiglieri del Parlamento. Ve-

demmo i referti che erano stati fatti, e sui quali avea stabilito la sua sentenza il primo Giudice. Io non so quale sia la capacità e la buona fede di coloro che fecero i referti; ma noi nulla trovammo di ciò che aveano asserito: tra le altre cose, che nella persona dei prevenuti vi erano certi punti privi di sensibilità. Noi gli visitammo scrupolosamente senza obliare alcuna delle investigazioni opportune; e gli facemmo spogliare affatto nudi. Furono punzecchiati in molte parti, ma essi erano dappertutto sensibilissimi al dolore. Noi facemmo loro diverse dimande, quali si fanno ai melanconici; e si riconobbe non esser eglino che povere persone stupide: gli uni che non si curavano di morire; gli altri che lo desideravano. Il nostro parere fu di far loro prendere più presto dell' Elleboro per purgarli, che usare altra misura per punirli. La Corte li rimandò liberi in conseguenza del nostro rapporto. (1) Un amore sì ben dichiarato alla verità,

(1) Chirurg. di Pigray lib. VII. cap. 10.

e alla giustizia, un ragionamento tanto semplice e retto, sentimenti così moderati ed umani, farebbero onore a qualsivoglia perito dei tempi nostri, in mezzo a tanta luce di filosofia, a tanta copia di nuove cognizioni; e gli meriterebbero la pubblica riconoscenza. Onde è che se portiamo il pensiero ai tanti infelici che in quella stessa età e nelle altre ad essa vicine, caddero vittima della ignoranza, e della superstizione, difficilmente sappiamo concepire come tanta equità e saviezza, abbia potuto conciliarsi a tanta ingiustizia, a tanta atrocità. Se non che, scorgendosi chiaramente dal citato rapporto, e da molte altre memorie, che i Giudici di quei tempi consultavano nei Processi criminali i Medici, ed i Chirurghi in tutto ciò che apparteneva all' economia animale, ci è forza conchiudere che tra i Professori dell' arti salutari, pochi fossero allora gli uomini illuminati e discreti, come Pigray; e che anzi la massima parte ras-

somigliasse ai primi Periti di cui egli ragiona, e i referti de' quali avean destinati al patibolo quei disgraziati imbecilli.

E a dir vero, troppo vaghe ed incerte nozioni aveansi allora in medicina: le mancava del tutto, o era almeno scarso e malfido l'ajuto delle Scienze fisiche, delle quali tenean luogo sovente gli errori, per così dire, ereditarj, le false opinioni dominanti nel volgo. E in quanto all'uso del Foro le più comuni cognizioni eran credute sufficienti ad istruire la mente dei Giudici, e ad appoggiarne le decisioni. Non si accorsero i Periti, se non molto tardi, che contratta una volta l'obbligazione di sciogliere le questioni Medico-Forensi, erano essi nella necessità di arricchir se medesimi di maggiori lumi, onde essere in grado di illuminare gli altri. Contenti delle loro dottrine empiriche, o acquistate per tradizione, molto indugiarono a riconoscere in qual punto di vista conveniva considerare le que-

stioni loro proposte, valendosi principalmente della osservazione della natura, e di una retta, e perspicace filosofia.

Fu solamente verso la metà del secolo decimo settimo che in Italia e in Germania s'incominciò a coltivare con metodo, e con probabilità di successo, questa importantissima tra le Scienze mediche. I più dotti fra i Professori di quelle, ricchi di cognizioni acquistate per mezzo di un lungo esercizio gettarono i primi fondamenti della Medicina Legale, considerata come una scienza particolare, e pubblicarono diverse Opere, le quali contengono le ragionate decisioni ammesse dai Tribunali i più celebri, ed i migliori precetti tratti dall'esperienza, e dall'uso costante dei loro tempi. Tali sono i Trattati di Fortunato Fedeli sopra i rapporti dei Medici, il libro di Giovanni Bohn sul doppio officio del Medico, e per indicare soltanto i nomi dei più insigni, lo Zacchia, il Teichmejer, l'Alberti, il Boerner.

Questi esimj autori per altro non ponno an-

dar esenti da gravi riprensioni. Nè ciò dee recar meraviglia quando si consideri la condizione dei loro tempi, nei quali arbitra assoluta di tutte le scuole sedeva la Filosofia peripatetica; nei quali era tuttora nell'infanzia l'Anatomia, ad onta delle cure, e degli sforzi dei Vessalii, dei Faloppi, e degli Erstachj, nè grandi progressi avea fatti la Chirurgia, sebben migliorata alquanto ed estesa dagli studj indefessi di Pareo, di Arceo, dell'Acquapendente, e di altri uomini sapienti, e del perfezionamento delle lor discipline premurosissimi; nei quali tempi in fine la Chimica era sempre nascosta quasi in embrione nelle affumicate officine degli Alchimisti; e la Bottanica e la Farmacia, e le altre Scienze tutte ausiliatrici della Medicina vagavano ancora nella incertezza e nelle tenebre. Di fatti se non temessi di oltrepassare i limiti di una lezione Accademica, e di abusarmi, cortesi Signori, della vostra attenzione, potrei dimostrare che il Trattato di Fortunato Fedeli per altri ri-

guardi pregevolissimo non è però da stimarsi perfetto in quanto al suo disegno, come osserva giudiziosamente l' Hallero, nè è bastevole ad istruire con frutto coloro che attendono alla Medicina Forense.

Superiore di gran lunga al Fedeli è per ogni riguardo lo Zacchia; e non senza buon dritto la di lui grande Opera ha per molto tempo regnato nella Giurisprudenza; poichè ivi ritrovasi una miniera doviziosissima di filosofiche, ed anco teologiche cognizioni, dalla quale hanno sempre ricavato utilissime dottrine tutti coloro che dopo di lui impresero a trattare della Giurisprudenza medica. Ma dovè pur troppo pagare anche egli il tributo all' età sua; e perciò veggiamo assai di sovente fondati sull' apparenza e sul falso quei ragionamenti che son di scorta alle sue decisioni, e quasi pare che non ardisca svilupparsi dai lacci della comune superstizione, e dei volgari errori. Nè del Teichmejer è da pronunziarsi più favorevole giudizio. Le di lui Isti-

tuzioni, sebben corrette ed ampliate dal suo illustre discepolo il Fasellio, non abbracciano in tutta la sua estensione la Medicina Forense, e pronunziano bene spesso decisioni sì erronee, ammettono sì falsi principj, che troppo anderebbero lontani dal vero, troppo male risponderebbero alla fiducia dei magistrati e del pubblico quei Periti di Medicina Forense, i quali prendessero quelle Istituzioni per loro guida. Tanto è vero che neppure al tempo di questi famosi Scrittori erasi ancor dileguata la densa nube della orgogliosa ignoranza, e della credulità superstiziosa. Spiegavasi tutto a forza di dogmi, e di definizioni: l'esperienza non si ammetteva, o si faceva dipendere dalle teorie: si sarebbe allora creduto coperto d'onta e di rossore chi avesse confessato di non conoscere il modo col quale la natura conduce alcuna delle sue operazioni, e di non vedere chiaramente la relazione degli effetti colle cause. Lo spirito umano non parve mai più avanzato d'allora: nulla

lo arrestava, tutto era pronto a spiegare; ma l'immaginazione tenea luogo di raziocinio. Finalmente alcune cognizioni di più, acquistate a gran ventura, insegnarono a dubitare. Si divenne più diffidenti, e prima di decidere sulle apparenze si volle consultare la natura, e ricavarne utili e inappellabili precetti.

I maravigliosi progressi che a' nostri tempi fecero le Scienze fisiche produssero, per così dire, una rivoluzione nel regno della sapienza: tutti gli studj, che di quelle si giovano, cangiarono quasi d' aspetto: tutte le utili discipline progedirono a grandi passi verso la perfezione. Nè tenne fra queste l'ultimo luogo la Scienza nobilissima della quale ora vo ragionando. E ciò dobbiamo ad uomini di grandissima mente, i quali scosso l'indegno giogo delle antiche abitudini, e del malinteso ossequio alle opinioni dei maggiori, osarono alfine pronunziare pensamenti lor proprj; e ammettendo soltanto le cognizioni positive, e le congetturali rigettando,

non stabilire altre dottrine, che quelle dedotte dall' osservazione, e dalla esperienza. Così la Medicina Legale divenne anch' essa negli ultimi tempi una scienza, o per meglio dire un' arte scientifica appoggiata a principj certi ed infallibili: e per la saggia premura di molti Governi ebbe luogo distinto nelle più celebri università infra le nobili discipline, alle quali per comune vantaggio degli uomini viene ammaestrata la gioventù. Appartiene a questa epoca e dee reputarsi come principale rigeneratore della Medicina Legale l' illustre Fodérè, il quale sviluppò con eruditissime dottrine la maggior parte degli argomenti Medico-Legali, e ne determinò la decisione; diede regole opportune per distendere i rapporti forensi; assegnò il giusto valore ai motivi di esenzione e di scusa spettanti ai doveri, ed alle trasgressioni; stabilì saggiamente i confini dell' età e suoi privilegj; ed insegnò con quai mezzi risolversi debbano le inquiete questioni sulla verginità, sulla gravidanza, sul procurato

aborto, su i parti; come distinguere, nei diversi casi, l'omicidio dal suicidio; come discernere l'importanza, e conseguenze delle ferite, e del veneficio; e di questo ravvisare secondo le leggi della Chimica i contrassegni e gli effetti. Aggiunse pur anche a sì estese dottrine tuttociò che influisce sulla pubblica sanità; la qual parte della scienza chiamasi con suo proprio nome Polizia Medica. All' uopo di questa espose egli i suoi consigli e pensieri sopra le malattie contagiose e non contagiose, sulla conservazione degli infanti, sulla custodia dei militari, e dei carcerati, sul modo di conservare la salubrità dell'aria nelle grandi città, e prevenire le malattie; in fine sulle infermità istesse del bestiame, o vogliam dire sopra l'Epizootia. Agli sforzi di sì benemerito e dotto scrittore per il perfezionamento della Medicina Legale aggiunsero le loro utili fatiche un Mahon, un Belloc, un Celoni, un Tortosa, e più recentemente un Franck, uno Sprengel, e un Orfila; l'ultimo dei quali ha

singolarmente meritato della nostra Scienza colla sua grande Opera su i veleni, che tutto comprende, e pone in chiarissima luce ciò che ad un Perito Medico-Legale fa d'uopo conoscere sopra sì importante materia. Non è però mio intento, e potria forse meritarmi la taccia di arroganza, il pronunziar quì un giudizio sopra le opere di ciascuno di questi autori, i quali sono d'altronde assai conosciuti.

Ragion vuole però, e un sentimento di grato animo, che io non passi sotto silenzio l'egregio Professor Barzellotti, che nella sua Opera di Medicina Legale ha molto giovato alla scienza, e agli studiosi di essa, avendo disposte in chiaro ordine tutte le materie Medico-Legali, ed avendole dichiarate con quella erudizione, che gli è propria. Furono appunto siffatti pregi, i quali, fino dal tempo che a sostenere incominciai l'onorevole incarico di dettare da questa Cattedra le dottrine Medico-Forensi, dovendo io scegliere, secondo i regolamenti, una fra le varie opere mo-

derne, della quale servirmi di norma al corso delle mie lezioni; furono, io diceva, quei pregi, i quali mi indussero a preferire ad ogni altra la detta opera del prelodato Professore della Pisana Accademia. Ma riflettendo poi sopra una idea espressa dal Barzellotti medesimo nella sua Prefazione, cioè che ogni scrittore di Medicina Legale dovrebbe dirigere lo scopo della medesima alle istituzioni della sua patria, perchè ogni nazione ha adattato le leggi di natura al proprio carattere e costume, mi sono determinato di dare d'ora in avanti alle mie lezioni un ordine, ed una disposizione diversa. Ed infatti se la Medicina Legale è, come vi dimostrai nel principio del mio ragionamento sì strettamente congiunta colla giurisprudenza; se prive del di lei soccorso fallirebbero sovente le leggi il loro scopo, nè la giustizia potrebbe essere bene amministrata, parmi che nel disporre, ed ordinare le diverse dottrine di Medicina Legale, nessuno altro metodo nè più ragionevole, nè

più opportuno possa adottarsi, che quello di tener dietro all' ordine stesso che dagli Istitutori del Gius Civile, e del Gius Criminale è universalmente osservato. E tanto più sembrami conveniente un tal metodo, in quanto che secondo i providi ordinamenti del nostro saggio Governo, anche quei giovani i quali principalmente si dedicano allo studio del Diritto, sono obbligati ad attendere alle Istituzioni Medicoforensi: e non può non esser per loro molto comodo e vantaggioso il trovar queste ordinate e disposte nel modo istesso che le Istituzioni Legali.

Per questi motivi io dividerò le mie lezioni secondo i titoli delle Istituzioni Civili e Criminali del Foro Toscano. Ed eccomi a dichiararvi l' ordine ch' io son per tenere.

Dalla generale definizione della Giustizia, la quale consiste nel dare a ciascuno ciò che gli appartiene, nasce e deriva naturalmente la triplice divisione del Diritto. Primieramente la Giurisprudenza Civile prende di mira le per-

sone, ossia ogni individuo della società: secondariamente le cose che a desse persone appartengono: in terzo luogo le azioni, ossia i modi di ripetere le cose istesse. La Giurisprudenza Criminale, che ricerca e segna alla pena la violazione della Legge, fa essa pure una triplice divisione: e considera 1.° le offese recate alla persona: 2.° i danni recati alle cose che le appartengono: 3.° le offese portate all' onore, e buona fama degli individui componenti la società. Che però il mio corso di Medicina Legale sarà diviso in tre ordini, o trattati. Nel primo trattato sarà esposto tutto ciò che concerne le persone, e le offese recate alle medesime; e ragionato in prima sulla età, suoi periodi, gradazioni, esenzioni e diritti, farò passaggio a trattare dell' omicidio, delle leggi che lo riguardano, delle sue divisioni; e così delle ferite e altre lesioni; del veneficio e sue classazioni, con tutte le questioni che s' aggirano su tale argomento, venendo finalmente all' infanti-

cidio, e al procurato aborto. Nel trattato secondo, ove occorre parlare delle cose attenenti alle persone, e dei danni che possono recarsi alle medesime nei loro beni, verrà molto opportuno il ragionare della patria potestà, della paternità, del matrimonio, divorzio, impotenza, sterilità, fecondità, parto, superfetazione, non meno che degli ermafroditi, e dei mostri. Nel terzo trattato finalmente che versa sull' onore e buona fama degl' individui della società, parleremo sulla verginità, sulla deflorazione, sullo stupro, sulla pederastia; sui morbi imputati altrui, su quelli simulati, e dissimulati: facendoci strada a dar qualche cenno sopra le malattie umane credute nascere da cause soprannaturali, e sopra i miracoli. Terminato poi ciascuno articolo dei varj trattati esporrò le formule opportune di un parere Medico-Legale sopra le materie, delle quali si sarà in essi estesamente ragionato.

Da tutto ciò rileverete, o Signori, che il metodo da me novellamente adottato non porta

alcun cangiamento alla sostanza delle mie lezioni, ma ne muta soltanto l'ordine, e la disposizione: e che nel medesimo vengono tutte a collocarsi naturalmente le varie dottrine Medico-Legali dell'esemplare propostomi; non che tutte le leggi dello Stato che a ciascuna di esse dottrine si riferiscono. Al quale sarà in oltre mia cura di aggiungere, ove l'uopo il richieda, le più utili osservazioni di tutti i dotti che espressamente, o incidentemente hanno trattato fin qui di questa scienza, e soprattutto qualche recente scoperta, qualche nuovo precetto dedotto dalle opere ultimamente pubblicate, o dalla mia propria esperienza. Così adoperando, mi giova sperare che nonostante la difficoltà dell'incarico, e la tenuità delle mie forze, m'avverrà di spiegarvi in tutte le sue parti questa nobilissima fra le mediche discipline, della quale io vi accennava pocanzi l'origine, e le vicende, e ve ne ricordava i principali promotori. Resterebbe che ad eccitare negli animi vostri più ardente studio all'acquisto

di si pregiata scienza, io vi trattenessi alquanto sulla importanza del di lei oggetto, e sulla parte essenzialissima che dessa ha nel mantenimento dell' ordine sociale. Ma, oltrechè fu questo il soggetto d' altro mio discorso, pronunziato nel dar principio alle mie lezioni l'anno antecedente, parmi che ognuno di voi, ancorchè digiuno delle dottrine Medico-Legali, da ciò soltanto di che io ragionava quest' oggi, dallo strettissimo vincolo che lega la nostra scienza alla legislazione, anima d' ogni società, dalla necessità del di lei concorso alla amministrazione della giustizia, fonte della sicurezza d' ogni individuo, possa di per se stesso agevolmente argomentare quale e quanta sia l' importanza della Medicina-forense.

Se poi volgo gli sguardi allo stuolo eletto che mi circonda, se penso di quanto amore per tutto ciò che ha pregio di bellezza e d' eccellenza ardono i giovani petti educati e cresciuti fino dalla tenera età allo studio delle liberali discipline fra splendidi esempi e generosi precetti di

dottissimi Istitutori, mi persuado ben tosto, diletti Discepoli, che gli animi vostri non han bisogno di sprone.

Affrettiamoci adunque, con franco passo e con intenso volere, affrettiamoci verso la meta delle nostre fatiche, e de' nostri desiderj, la quale per me è quella unicamente di essere utile al pubblico nell' esercizio della mia Professione, e, nel dettare il primo da questa Cattedra i precetti della Medicina-Legale, di corrispondere nel miglior modo per me possibile all' alto onore che mi venne compartito. E per voi, o Giovani, se mi è lecito penetrare ne' vostri pensieri, è senza dubbio quella di coronare il termine dei vostri studj, con un nuovo tesoro di cognizioni, che ponendovi quasi a livello dei depositarj, e ministri delle leggi, cooperatori vi rendano della pubblica prosperità, e sicurezza.